



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 327/16/CONS

**RACCOMANDAZIONE AL RISPETTO DEI PRINCIPI A TUTELA
DEL PLURALISMO IN VISTA DELLO SVOLGIMENTO DEL
REFERENDUM SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno dell'8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP, del 18 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP, dell'1 febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTO l'esposto presentato in data 23 giugno 2016 (prot. n.34328) dall'on. Roberto Fico, in qualità di esponente del Movimento 5 Stelle, nei confronti di Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

VISTE le memorie trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

VISTO l'esposto presentato dall'on. Renato Brunetta in data 16 giugno 2016 (prot. n. 32836) nei confronti dei telegiornali e dei programmi di approfondimento diffusi dal servizio pubblico radiotelevisivo e delle altre emittenti private;

VISTE le memorie trasmesse dalle società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., La7 S.p.A. e Sky Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

RILEVATO che il dibattito sul *referendum* sulla riforma costituzionale è una delle tematiche afferenti l'attualità della cronaca politica;

CONSIDERATO che allo stato non è stato adottato alcun provvedimento di indizione di *referendum* e che, conseguentemente, non possono trovare applicazione le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, riferite al periodo referendario in quanto la relativa campagna ha inizio solo dalla data dell'indizione;

CONSIDERATO che resta comunque fermo l'obbligo del rispetto dei richiamati principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati nei citati artt. 3 e 7 del *Testo unico*, da parte della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e di tutta l'emittenza radiotelevisiva privata che devono dunque assicurare la diffusione di una informazione obiettiva, completa ed imparziale;

PREMESSO che - a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016 del Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dai membri di ciascuna Camera, recante «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*», nonché in considerazione della peculiare importanza dell'argomento - l'Autorità ha ritenuto di effettuare, anche in un periodo precedente all'indizione del referendum e al conseguente inizio della campagna referendaria, verifiche dedicate specificamente all'argomento medesimo;

CONSIDERATO che, al fine di effettuare tali verifiche, l'Autorità ha chiesto alla società incaricata delle rilevazioni del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali di estrapolare i tempi dedicati nei tg e nei programmi di approfondimento della società di servizio pubblico e delle emittenti private nazionali all'argomento referendum sulla riforma costituzionale;

CONSIDERATO che il periodo 21 aprile-19 giugno ha coinciso con il periodo di campagna elettorale per le elezioni amministrative, in cui l'Autorità ha svolto il monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale secondo le regole concernenti i periodi elettorali;

CONSIDERATO che l'estrapolazione dei dati di monitoraggio politico-istituzionale concernenti l'argomento referendum costituzionale per il periodo 15 aprile-16 giugno ha fatto emergere, soprattutto relativamente al tempo di notizia, situazioni di squilibrio nella rappresentazione delle diverse posizioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO inoltre che le predette situazioni di disequilibrio potrebbero essere almeno in parte ricondotte alla concomitanza con la campagna elettorale amministrativa e alle conseguenti legittime scelte delle diverse forze politiche di privilegiare differenti temi nella loro comunicazione;

VERIFICATO che le rilevate situazioni di squilibrio si sono ridotte nel periodo successivo alla raccomandazione rivolta dall'Autorità alle emittenti il 25 maggio scorso;

RITENUTO che il tema della riforma costituzionale è destinato con ogni probabilità ad assumere, anche prima dell'indizione del referendum, rilievo crescente nell'ambito dell'agenda politica, oltre che nel dibattito socio-culturale e nell'attenzione dell'opinione pubblica;

RITENUTO di prestare una particolare attenzione al rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalle emittenti nazionali, sebbene nell'ambito dei criteri di vigilanza nei periodi non elettorali;

CONSIDERATA la rilevanza della materia, nonché l'ampiezza delle tematiche e la portata degli effetti introdotti dalla riforma costituzionale;

CONSIDERATO che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla società Geca Italia S.r.l. emerge che l'emittenza televisiva nazionale pubblica e privata ha dedicato alla materia oggetto del referendum, e segnatamente ai contenuti del Testo della legge di riforma costituzionale, una informazione non del tutto adeguata anche sotto il profilo quantitativo con il conseguente venir meno del rispetto del principio della completezza dell'informazione sancito dagli artt. 3 e 7 del *Testo unico*;

RITENUTO, pertanto, opportuno raccomandare in primo luogo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in virtù delle specifiche responsabilità sulla stessa gravanti, nonché alle altre emittenti televisive nazionali private di garantire nei programmi di informazione uno spazio adeguato ai contenuti del testo della riforma costituzionale;

RILEVATO che l'Autorità prosegue nell'attività di vigilanza al fine di verificare il rispetto dei richiamati principi di imparzialità e completezza dell'informazione;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

1. Alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nazionali è raccomandato di fornire un'informazione ampia e completa sulle tematiche di cui in premessa al fine di contribuire alla diffusione di una approfondita conoscenza dei contenuti della legge di riforma costituzionale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private nazionali devono garantire, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, il pluralismo politico-istituzionale, nonché una rappresentazione equilibrata delle diverse opinioni e la pluralità dei punti di vista.

La presente delibera è notificata alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nazionali.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità e comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi